

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 maggio 2023.

Norme per l'impiego delle unità che navigano ad effetto suolo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 e sua esecuzione;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera e, in particolare, l'art. 7-bis, che prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si dà attuazione alle disposizioni di ordine tecnico contenute in risoluzioni, circolari, interpretazioni e raccomandazioni dell'IMO aventi carattere non obbligatorio o subordinate alla preventiva valutazione da parte dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;

Vista la circolare dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005, recante i principi generali e le raccomandazioni per le conoscenze, le competenze e la formazione degli ufficiali che operano sulle unità che navigano sia in modalità dislocante che con ala in effetto suolo (*wing in ground craft WIG*);

Vista la circolare dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, recante le linee guida per le unità ad effetto suolo (*wing in ground craft - WIG*);

Considerato che nella circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 si dà evidenza della circostanza che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l'Or-

ganizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) hanno convenuto che qualsiasi unità *wing-in-ground* (WIG) in grado di volare al di fuori dell'influenza dell'effetto suolo a un'altitudine superiore a 150 metri (unità di tipo C), è soggetta in tale volo alle regole e ai regolamenti dell'ICAO, mentre quelle con capacità di sorvolo limitata, sono soggette solo al regime normativo marittimo;

Acquisito il parere dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), espresso con nota n. 49452 del 18 aprile 2023;

Rilevata la necessità di definire, per la navigazione nazionale, i parametri di sicurezza per le unità *wing-in-ground* (WIG) di bandiera italiana in navigazione a effetto suolo;

Rilevata la necessità di fornire agli equipaggi di nazionalità italiana conoscenze, competenze e formazione equivalenti a quelle stabilite dalla Convenzione STCW per gli ufficiali che operano su navi convenzionali, come previsto dalla circolare dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente decreto vengono recepite, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, le seguenti circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO):

a) MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, recante le linee guida per le unità ad effetto suolo (*wing in ground craft - WIG*);

b) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005, recante i principi generali e le raccomandazioni per le conoscenze, le competenze e la formazione degli ufficiali che operano sulle unità che navigano sia in modalità dislocante che con ala in effetto suolo (*wing in ground craft WIG*).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Amministrazione: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;


b) organismo-WIG: l'ente tecnico di cui all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge 5 giugno 1962, n. 616, autorizzato ad emettere il certificato di classe o, nel caso di unità con classe multipla, ad effettuare le visite ai fini del rilascio o della convalida o del rinnovo dei certificati statuari per le WIG *craft* di tipo A;

c) WIG *craft* di tipo A: le unità di cui al punto 4.45.1 della parte A della circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, che possono operare solo in effetto suolo.

Art. 3.

Campo di applicazione e limiti operativi

1. Il presente decreto si applica alle WIG *craft* di tipo A iscritte nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti italiani.



2. Le unità di cui al comma 1 possono essere abilitate alla sola navigazione nazionale di cui all'art. 12, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Art. 4.

Compiti dell'Amministrazione

1. L'amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*:

a) assicura, con appositi decreti, l'applicazione delle circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) svolge, anche avvalendosi di un organismo-WIG, i compiti derivanti dall'applicazione del presente decreto;

c) autorizza gli enti tecnici di cui all'art. 3, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 giugno 1962, n. 616, ad operare in qualità di organismi-WIG.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. L'amministrazione provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1759

23A04697

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

INTESA 2 agosto 2023.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante «Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025» e sul documento recante «Calendario nazionale vaccinale». (Rep. atti n. 193/CSR del 2 agosto 2023).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 2 agosto 2023:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese

dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e, in particolare l'art. 2-ter, comma 1-bis, secondo cui il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti, nel rispetto dell'art. 6 del regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE;

Visto l'art. 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, una specifica finalizzazione pari a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo Piano nazionale vaccini;

Viste le seguenti intese sancite in sede di Conferenza Stato-regioni:

rep. atti n. 157/CSR del 7 settembre 2016, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, in particolare, l'art. 4 e l'allegato B, nonché l'allegato 1, sezione A3;

rep. atti n. 10/CSR del 19 gennaio 2017, sul documento recante «Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019»;

rep. atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2019-2021;

rep. atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020, concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025;

rep. atti n. 33/CSR del 25 marzo 2021, sulla proroga del documento recante «Piano nazionale della prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019»;

Preso atto che le attività di cui alla suddetta intesa rep. atti n. 33/CSR del 25 marzo 2021, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano nazionale della prevenzione vaccinale, sono proseguite nel corso dell'anno 2022;

Considerata la necessità di poter aggiornare periodicamente il Calendario vaccinale, in base allo sviluppo delle evidenze scientifiche, e la conseguente predisposizione del Calendario vaccinale stesso come documento distinto rispetto al Piano;

Vista la nota del 19 gennaio 2023, acquisita con prot. DAR n. 2131 del 20 gennaio 2023, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di intesa in oggetto, con il Piano e il Calendario vaccinale, ai fini del perfezionamento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 2481, con la quale lo schema di intesa, con il Piano e il Calendario vaccinale, è stato diramato alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ed è stata convocata una riunione tecnica per il 2 febbraio 2023;

